

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

Bozza del 31 gennaio 2012

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA

**N.B. il testo in corsivo indica
argomenti da completare**

Approvato da

- la Conferenza dei Sindaci dell'Ato 2 Lazio Centrale Roma
con Delibera n. **xx del gg mese anno**
- il Consiglio di Amministrazione di Acea Ato 2 S.p.A.
con atto n. **xx del gg mm anno**

AGGIORNAMENTI

data	Articoli aggiornati	approvazioni	
		Conf. dei Sind.	C. di A. Acea Ato 2

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

INDICE

PARTE A – GENERALITÀ

A1. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	5
A2. IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	5
A3. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO	5
A4. AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	6
A5. OBBLIGATORIETÀ, PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	6
A6. DOCUMENTI CORRELATI AL REGOLAMENTO	6
A7. CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA	7
A8. CORRETTO USO DELLA FOGNATURA	8
A9. OBIETTIVI DELLA GESTIONE.....	8
A10. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE.....	8
A11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	8
A12. DEFINIZIONI	9

PARTE B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

B1. ASPETTI TECNICI.....	12
B1.1. Distribuzione dell'acqua e pressione in rete.....	12
B1.2. Uso e misurazione dell'acqua.....	12
B1.3. Interventi sulle condotte idriche	13
B1.4. Contatori	13
B1.4.1. Installazione del contatore	13
B1.4.2. Custodia del contatore.....	13
B1.4.3. Spostamento del contatore	14
B1.4.4. Verifica del contatore.....	15
B1.4.5. Verbal di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore	15
B1.5. Limitatori di portata.....	16
B1.6. Verifica del livello di pressione.....	16
B1.7. Interruzione del servizio	16
B1.8. Impianti e apparecchi all'interno della proprietà privata.....	17
B1.8.1. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche	17
B1.8.2. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi.....	17

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 2 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

B1.8.3. Impianti di pompaggio	18
B1.8.4. Serbatoi	18
B1.8.5. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.....	18
B1.8.6. Modifiche degli impianti idrici privati.....	19
B1.8.7. Vigilanza impianti ed apparecchi.....	19
B1.9. Utenze a bocca tarata.....	19
B1.9.1. Eliminazione delle utenze a bocca tarata.....	20
B1.9.2. Manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata.....	21
B1.9.3. Verifica delle utenze a bocca tarata	21
B1.10. Utenze antincendio	21
B1.10.1. Verifica impianto antincendio	22
B1.10.2. Responsabilità del funzionamento delle utenze antincendio	22
B2 ALLACCI IDRICI.....	24
B2.1. Domanda di allaccio	25
B2.2. Diritto di rifiuto alle richieste di allaccio idrico	25
B2.3. Preventivo	26
B2.4. Accettazione preventivo	27
B2.5. Responsabilità realizzazione allacci	27
B2.6. Attivazione dell'utenza.....	27
B2.7. Utenze condominiali preesistenti.....	27

PARTE C – SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C1. CARATTERISTICHE SCARICHI	29
C2. ALLACCI FOGNARI	29
C2.1. Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura.....	30
C2.2. Domanda di allaccio	31
C2.3. Diritto di rifiuto alle richieste di allaccio fognario	31
C2.4. Specifiche tecniche dell'allaccio	31
C2.5. Allaccio fognario per utenza domestica ad una rete in corso di realizzazione.....	31
C2.6. Allaccio fognario per utenza industriale alla rete esistente	32
C2.7. Responsabilità realizzazione allacci	32
C2.8. Attivazione dell'utenza.....	32
C2.9. Richiesta di attestato di allaccio in fogna	33
C2.10. Obbligo di installazione del contatore al prelievo	33
C2.11. Separazione degli scarichi	33

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

D.1. CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO.....	34
D.2. CONTRATTI PREESISTENTI	34
D.3. TITOLARITÀ DEI CONTRATTI	34

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 3 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
D.4. DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI		35
D.5. EVOLUZIONE DELL'UTENZA		35
D5.1. Voltura dell'utenza		35
D5.2. Subentro nel contratto di fornitura.....		36
D5.3. Modalità di disdetta dal contratto di fornitura		36
D5.4. Morte dell'utente		37
D5.5. Fallimento dell'utente.....		37
D5.6. Divisione dell'immobile		37
D5.7. Riattivazione dell'utenza		37
D.6. CONCESSIONI PROVVISORIE		38
D.7. SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE		38
D.8. PRELIEVI ABUSIVI		38

PARTE E - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

E1.1. Lettura contatori	40
E1.2. Consumo e pagamento	40
E1.3. Periodicità fatturazione.....	41
E1.4. Rateizzazione bollette.....	41
E1.5. Depenalizzazione tariffaria delle perdite occulte	41
E1.6. Distacco per morosità	42
E1.7. Deposito cauzionale e suo aggiornamento	42
E1.8. Auto denuncia annuale per addebito della tariffa di fognatura e depurazione per utenze domestiche ed industriali.....	44
E1.9. Addebiti vari	45

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

PARTE A - GENERALITÀ

A1. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato (in seguito S.I.I.) è costituito dai servizi di adduzione e distribuzione di acqua adatta al consumo umano e dai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche.

Il S.I.I. non comprende la gestione delle acque di pioggia ed in particolare la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali.

In particolare il S.I.I. comprende anche:

- il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali se rese assimilabili alle domestiche, a cura dell'utente, prima del loro convogliamento in fognatura;
- la gestione delle fognature miste ovvero delle fognature che trasportano le acque reflue domestiche e le acque di pioggia.

A2. IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACEA ATO 2 S.p.A. (in seguito "Gestore") gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale Roma (in seguito "ATO 2") così come da Convenzione sottoscritta in data 6 agosto 2002 con i Sindaci dell'ATO 2.

A3. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi distribuzione, fognatura e depurazione.

Inoltre il Regolamento fissa i principi a cui devono attenersi le procedure adottate dal Gestore nei confronti degli utenti.

Le procedure sono definite ed aggiornate dal Gestore nel rispetto:

- della normativa vigente;
- delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

e sempre con l'obiettivo della semplificazione del rapporto con l'utente.

Le procedure diventano operative dopo il loro inserimento nel documento "A – le procedure in attuazione del Regolamento del S.I.I." di cui all'art. A6 e la pubblicazione di detto documento.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 5 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

A4. AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio dei Comuni dell'ATO 2 i cui servizi sono stati trasferiti al Gestore del S.I.I.

Nei Comuni dove i servizi non sono ancora stati trasferiti il Regolamento avrà efficacia dalla data di trasferimento dei servizi al Gestore del S.I.I. riportata nei verbali di trasferimento. A partire da tale data il presente Regolamento sostituirà integralmente i regolamenti preesistenti.

A5. OBBLIGATORIETÀ, PUBBLICAZIONE E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne, su richiesta, copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque l'utente ne faccia richiesta.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del Gestore ed è messo a disposizione degli utenti presso gli sportelli del Gestore.

Le variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante:

- pubblicazione sul sito web del Gestore;
- comunicazione del Gestore scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente o mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.

A6. DOCUMENTI CORRELATI AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è completato dai seguenti separati documenti:

- A – le procedure in attuazione del Regolamento del S.I.I.;
- B – i prontuari tecnici per l'esecuzione degli allacci idrici e fognari;
- C – la Carta dei servizi;
- D – la Articolazione tariffaria;
- E – le Agevolazioni tariffarie;
- F – l'elenco dei servizi comunali trasferiti al Gestore.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 6 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

I suddetti documenti sono pubblicati sul sito web del Gestore e sono messi a disposizione degli utenti presso gli sportelli commerciali del Gestore.

I documenti A, B ed E sono redatti ed aggiornati dal Gestore.

La Carta dei Servizi (C), adottata con le procedure previste dalla Legge, definisce, tra l'altro, i tempi di risposta alle domande dell'utente presentate con le procedure (A).

L'articolazione tariffaria (D) è decisa dal soggetto competente per legge.

L'articolazione tariffaria entra in vigore solo dopo che il Gestore ha provveduto a darne adeguata pubblicità.

L'elenco dei servizi comunali trasferiti al Gestore (E) riporta lo stato dell'arte aggiornato dei servizi trasferiti.

A7. CORRETTO E RAZIONALE USO DELL'ACQUA

L'acqua potabile derivata dalla rete idrica è somministrata prioritariamente per il consumo umano secondo il principio enunciato dal comma 4 dell'art. 144 del D.Lgs 152/06.

Oltre il consumo umano sono da considerare fondamentali gli usi commerciale e artigianale, gli usi destinati alle utenze pubbliche e l'uso antincendio.

L'acqua può essere somministrata, se disponibile dopo aver soddisfatto i suddetti bisogni, per:

- gli usi zootecnici ed agricoli;
- gli usi produttivi industriali (compresi gli usi temporanei di cantiere);
- altri usi.

La somministrazione di acqua per questi altri usi viene concessa nei limiti della disponibilità e potenzialità degli impianti; le forniture di questo tipo possono essere sospese o revocate nel momento in cui non ci sia disponibilità di risorsa tale da poter garantire gli usi prioritari legati al consumo umano.

L'utente si impegna a utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e a favorire il riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 7 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

A8. CORRETTO USO DELLA FOGNATURA

L'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:

- rifiuti solidi triturati;
- oli e grassi da attività di cucina;
- oli da manutenzioni meccaniche;
- acidi (ad se. Batterie);
- sostanze da sviluppo fotografie;
- sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.);
- colle;
- vernici;
- solventi.

A9. OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il Gestore, sulla base degli impegni contenuti nella Convenzione di Gestione, deve tendere a:

- estendere ed adeguare le reti di acquedotto e fognatura e realizzare ed adeguare gli impianti di depurazione;
- favorire il collegamento delle utenze alle reti;
- far corrispondere ad ogni utenza una singola unità abitativa;
- approvvigionare acqua con il sistema a contatore ad opportuna pressione e senza interruzioni.

A10. APPLICABILITÀ DEL DIRITTO E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme di legge.

Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Roma.

In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale tra cui lo strumento della Camera di conciliazione organismo il cui funzionamento è descritto nella Carta dei servizi.

A11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 8 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Gestore avviene nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore consegnerà all'utente specifica informativa (*ai nuovi ed ai vecchi?*)

A12. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si intende:

1. **articolazione tariffaria:** insieme degli elementi della tariffa del servizio idrico integrato costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
2. **unità immobiliare:** singola unità immobiliare ad uso abitativo o ad uso commerciale situata all'interno di un immobile;
3. **condominio:** edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale, che abbiano più di un proprietario;
4. **utente:** persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore;
5. **utenza:** punto di consegna (misuratore) a cui è associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'utente;
6. **utenza preesistente:** utenza già gestita da un precedente gestore del servizio idrico, trasferita al Gestore Unico del S.I.I.;
7. **tipologia di utenza:** categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
8. **utenza domestica:** utenza che distribuisce acqua destinata all'uso alimentare, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabili effettuati all'interno di unità abitative;
9. **utenza domestica residente:** utenza per uso domestico servita con un singolo contatore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente (abitazione principale);
10. **utenza domestica non residente:** utenza per uso domestico servita con un singolo contatore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui l'utente non risulta residente (seconda casa);
11. **utenza condominiale domestica:** utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo, facenti parte del medesimo condominio;

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 9 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

12. **utenza condominiale mista:** utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ad uso abitativo e ad uso commerciale, facenti parte del medesimo condominio;
13. **utente agevolato:** utente che a fronte di condizioni economiche disagiate può usufruire di agevolazioni tariffarie;
14. **indicatore ISEE:** indicatore della situazione economica equivalente così come definito dal D.Lgs. 109/98 e modificato dal D.Lgs. 130/00. L'ISEE è calcolato in rapporto ai valori reddituali, patrimoniali ed a un parametro definito sulla base dei componenti del nucleo familiare, così come indicato dal D.M. 29 luglio 1999 e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001;
15. **utenza pubblica comunale:** utenza intestata ad una Amministrazione Comunale;
16. **utenza a bocca tarata:** utenza che distribuisce acqua a portata costante e i cui consumi sono fatturati a forfait;
17. **utenza a domanda:** utenza che distribuisce acqua a portata variabile in funzione della necessità istantanea dell'utente;
18. **minimo contrattuale impegnato:** quantitativo di acqua, stabilito da contratto sulla base di definiti criteri, che deve essere pagato anche se non consumato;
19. **utenza non domestica:** utenza che distribuisce acqua per usi diversi da quello domestico;
20. **utenza per uso cantiere:** utenza che distribuisce acqua per uso cantiere esclusivamente per il periodo limitato ai tempi di realizzazione previsti dalla concessione edilizia;
21. **utenza di subdistribuzione:** utenza a cui è associato un utente distributore (subdistributore), vale a dire un utente che utilizza l'acqua per fornire un servizio di distribuzione a terzi;
22. **utenza antincendio:** è un'utenza destinata esclusivamente a questi usi:
 - alimentazione idranti;
 - alimentazione reti antincendio.
 Comunque non si riferisce ad un idrante all'interno di una rete privata;
23. **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
24. **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 10 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

25. **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
26. **rete fognaria:** un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
27. **fognatura separata:** la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
28. **depuratore del S.I.I.:** impianto finalizzato a trattare le acque reflue urbane affinché lo scarico risulti conforme ai limiti di legge;
29. **contatore divisionale:** contatore che misura l'acqua ad un'unica unità immobiliare;
30. **contatore condominiale:** contatore che misura l'acqua fornita ad una utenza condominiale.

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

PARTE B - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

B1. ASPETTI TECNICI

B1.1. Distribuzione dell'acqua e pressione in rete

Il Gestore somministra acqua nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni del presente Regolamento.

Compatibilmente con gli impianti in esercizio il Gestore distribuirà l'acqua con una pressione, riferita al piano stradale, non inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (kg/cmq.) sempre riferita al piano stradale¹.

Qualora l'altezza dei fabbricati ecceda il limite massimo di 35 m ed in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, anche se di altezza inferiore ai 35 m, gli utenti potranno provvedere, previa autorizzazione del Gestore, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione dei fabbricati.

In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che il Gestore riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

B1.2. Uso e misurazione dell'acqua

L'acqua viene somministrata con il sistema di misura a contatore.

A norma del comma 2 dell'art. 146 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 156 i contatori dei nuovi edifici sono "divisionali" (uno per ciascuna unità immobiliare) ed in genere sono disposti in batteria centralizzata, al piede dell'edificio.

L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.

Resta altresì vietata, sotto pena dell'applicazione dell'addebito previsto nell'art. E1.9 "Addebiti vari" e nei casi di recidiva, della risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per consumo umano.

¹ 10 metri d'acqua equivalgono a circa 1 atm (\approx 1 bar)

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 12 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

B1.3. Interventi sulle condotte idriche

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso (contatore), spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste nell'articolo **E1.9. "Addebiti vari"** del presente Regolamento, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

B1.4. Contatori

B1.4.1. Installazione del contatore

Il contatore sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l'utente; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore.

Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Il Gestore fornisce lo sportello a protezione del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

B1.4.2. Custodia del contatore

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà. L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 13 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

La manomissione dei sigilli del contatore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporta l'addebito previsto all'art. **E1.9. "Addebiti vari"**, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

È diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare *le competenti autorità*.

Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) il Gestore provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale, ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con il Gestore), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

B1.4.3. Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa. Per ragioni di sicurezza o prevenzione, debitamente rilevate e comunicate, il Gestore ha facoltà di imporre all'utente lo spostamento del contatore a spese dell'utente medesimo. In deroga a quanto sopra previsto, lo spostamento potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 14 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

carico del Gestore (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all'impianto interno) solo ed esclusivamente quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta con l'utente.

Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

B1.4.4. Verifica del contatore

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico del Gestore, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata **nell'art. E.1.9. "Addebiti vari"**.

B1.4.5. Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

All'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dal Gestore. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 15 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

B1.5. Limitatori di portata

Nel caso di carenza idrica locale e di uso improprio dell'acqua da parte dell'utenza o nel caso di insufficienza strutturale delle reti esistenti, il Gestore ha facoltà di inserire nelle opere di presa esistenti o nelle nuove opere di presa in corrispondenza del contatore un limitatore di portata.

L'installazione e la manutenzione del serbatoio eventualmente necessario sono a carico dell'utenza .

La fatturazione avverrà sulla base dei consumi registrati al contatore.

La manomissione dei sigilli al limitatore di portata comporta l'addebito previsto all'art. E1.9. "Addebiti vari" nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

B1.6. Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore alla presenza dell'utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta dei servizi.

Qualora la verifica confermi i livelli di pressione di cui al secondo paragrafo dell'art. B1.1. l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto all'art. E1.9. "Addebiti vari".

B1.7. Interruzione del servizio

Il Gestore garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

Il Gestore non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione (interruzioni programmate e interruzioni urgenti) dovute a cause indipendenti del Gestore, ma s'impegna a provvedere, a ripristinare la regolarità del flusso nel rispetto delle modalità descritte nella Carta dei servizi.

Il Gestore cercherà di avvertire preventivamente l'utente della interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 16 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

La riduzione non sarà accordata, però, se la sospensione risulti dovuta a fatto dell'utente o dei suoi inquilini o dipendenti.

All'infuori di detto abbuono il Gestore non sarà tenuto ad altro indennizzo di sorta.

Le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

B1.8. Impianti e apparecchi all'interno della proprietà privata

Gli impianti e gli apparecchi all'interno di proprietà private sono in genere di competenza dei proprietari.

La realizzazione, la manutenzione e la gestione di questi impianti sono in genere a carico della proprietà privata.

B1.8.1. Ubicazione ed installazione delle condutture idriche

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

B1.8.2. Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 17 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

B1.8.3. Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

B1.8.4. Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri raffigurati negli schemi di cui all'Allegato B "Parametri tecnici per l'esecuzione degli allacci idrici e fognari".

L'utenza è in ogni caso obbligata ad installare e mantenere in perfetta efficienza i sistemi di chiusura automatica a galleggiante dei serbatoi stessi, onde evitare qualsiasi spreco. Qualora l'utenza non ottemperasse a questa norma, il Gestore ha facoltà di addebitare all'utenza stessa quanto previsto all'art. **E1.9 "Addebiti vari"**.

La responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua destinata al consumo umano derivanti dalla presenza di serbatoi privati non ricade sul Gestore.

B1.8.5. Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 18 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

B1.8.6. Modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. B1.8.3. e B1.8.4., dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

Il Gestore si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

B1.8.7. Vigilanza impianti ed apparecchi

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dalla stessa incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, *la facoltà di accedere alla proprietà privata*, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

B1.9. Utenze a bocca tarata

Le utenze a bocca tarata (dette anche a bocca tassata o a luce tarata o a luce tassata) sono utenze regolate a portata costante attraverso un limitatore di portata senza

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 19 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

contatore. La fatturazione di tale tipologia di utenza avviene in modo forfettario sulla base del consumo costante previsto dal contratto di fornitura.

La bocca tarata richiede solitamente la presenza di un serbatoio di accumulo.

Di norma tali serbatoi hanno un sistema di chiusura a galleggiante che chiude l'alimentazione quando il serbatoio arriva a capacità, evitando sfiori dallo stesso.

Questa tipologia di utenza è stata utilizzata nel passato per ragioni economiche.

Infatti la portata costante erogata continuamente è molto più bassa della portata istantanea richiesta da una normale utenza a domanda. Le minori portate massime così distribuite consentivano di utilizzare, nelle reti di distribuzione, tubazioni di diametro ridotto.

Oggi la tendenza è quella di abbandonare questa tipologia di utenza per i problemi igienici legati alla eventuale mancanza di pulizia periodica dei serbatoi delle singole utenze.

Inoltre là dove le reti sono state adeguate per servire le utenze a domanda e non più a portata costante, le pressioni in rete sono aumentate causando la staratura delle bocche tarate e causando, dove la chiusura a galleggiante non è ben funzionante, elevate perdite.

B1.9.1. Eliminazione delle utenze a bocca tarata

Laddove la rete di distribuzione è stata adattata ad alimentare l'utenza a domanda le utenze a bocca tarata devono essere eliminate.

Il Gestore deve comunicare agli utenti la possibilità di richiedere la trasformazione della tipologia di utenza.

La trasformazione dell'impianto interno, necessaria per la trasformazione della tipologia di utenza è a carico e a cura degli utenti.

I costi per l'adeguamento dell'allaccio idrico dalla rete di distribuzione fino al limite di proprietà privata, compresa l'installazione del nuovo contatore, sono gratuiti per l'utente richiedente.

Il Gestore, in attesa di alimentare tutte le utenze con il sistema a contatore, continuerà ad alimentare con il sistema a bocca tarata tutte le utenze di tale tipo esistenti.

Per queste utenze, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, il Gestore ha la facoltà di installare un contatore unico in prossimità del punto nel quale la derivazione accede nella proprietà privata, e comunque a monte degli eventuali serbatoi privati e dei misuratori delle utenze divisionali.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 20 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

In tal caso il Gestore provvede d'ufficio alla modifica del contratto di fornitura per adeguarlo alla fatturazione sulla base dei consumi.

B1.9.2. Manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata

La manomissione dei sigilli nelle utenze a bocca tarata comporta l'addebito previsto all'art. E1.9. "Addebiti vari" nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Nei casi in cui sia constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre alla penale di cui sopra, sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto secondo l'art. D8 "Prelievi abusivi".

B1.9.3. Verifica delle utenze a bocca tarata

L'utente ha la possibilità di far verificare la regolarità dell'erogazione rispetto alla dotazione contrattuale.

Il Gestore invia sul posto un incaricato per le operazioni tecniche necessarie. Nel caso in cui l'esito della verifica accerti il regolare funzionamento della bocca tarata, il costo della stessa verifica verrà addebitato all'utente in base all'art. E1.9. "Addebiti vari".

B1.10. Utenze antincendio

Un'utenza antincendio è un'utenza destinata esclusivamente all'alimentazione:

- di una presa idrante e/o di una motopompa dei Vigili del Fuoco;
- di una rete antincendio.

e comunque non si riferisce ad un idrante all'interno di una rete non gestita dal Gestore.

L'utenza antincendio generalmente è dotata di un contatore.

Le competenze e le procedure relative all'allaccio di un'utenza antincendio sono analoghe a quelle delle altre utenze idriche.

È compito dell'utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio.

Le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature collegate alle utenze antincendio sono a carico dell'utente.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 21 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

In caso di potenziamento della rete per la fornitura antincendio, l'utente è tenuto al pagamento delle spese necessarie per la posa di una tubazione di diametro pari a quella richiesta.

Al momento dell'attivazione dell'utenza antincendio il Gestore provvede all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da far firmare all'utente.

I sigilli possono essere rimossi soltanto a cura del Gestore.

Il Gestore concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata di acqua ottenibile dall'utenza esclusivamente per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Quando si sia fatto uso di una utenza antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

La manomissione dei sigilli all'utenza antincendio, in assenza di dimostrata necessità di estinzione di incendio, comporta l'addebito previsto all'art. E1.9 "Addebiti vari" nella prima fatturazione a carico dell'utenza interessata, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

Il prelievo da una utenza antincendio fatto senza il consenso del Gestore per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell'incendio, sarà trattato come prelievo abusivo (vedi art. D.8 "Prelievi abusivi").

B1.10.1. Verifica impianto antincendio

È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto antincendio effettuando periodiche verifiche.

L'utente che voglia far verificare l'efficienza dell'utenza antincendio deve farne richiesta per iscritto al Gestore il quale invierà sul posto un suo operatore per le manovre e la riapposizione dei sigilli. Per tale operazione l'utente dovrà versare anticipatamente una somma determinata in base all'art. E1.9. "Addebiti vari".

B1.10.2. Responsabilità del funzionamento delle utenze antincendio

Dal momento dell'attivazione e consegna dell'utenza antincendio il responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è l'utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

L'utente è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del Gestore, sigillata al momento della consegna. Per l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, l'utente potrà installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle della predetta saracinesca o dell'eventuale contatore.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 22 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

Il Gestore, peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume le responsabilità per il loro funzionamento e per la pressione dell'acqua e la portata in rete al momento dell'uso.

PARTE B – SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 23 di 45
File: Regolamento del S.I.I. _bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

B2 ALLACCI IDRICI

L'allaccio idrico è composto da:

- l'opera di presa ovvero l'opera di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle del contatore compresa (in genere queste opere sono poste su suolo pubblico);
- contatore o apparecchio di misura (in genere posto al confine tra l'area pubblica e la proprietà privata).

L'impianto interno ovvero tutte le opere di diramazioni interna (opere che in genere sono poste in proprietà privata) a valle della saracinesca dopo il contatore non fanno parte dell'allaccio idrico.

Il costo di realizzazione del nuovo allaccio idrico (opera di presa e contatore) è interamente a carico dell'intestatario dell'allaccio.

È a carico dell'utente, in base alle indicazioni del Gestore, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre ai successivi ripristini.

Le opere dell'allaccio idrico sono realizzate a cura del Gestore o del richiedente su richiesta di quest'ultimo.

La proprietà dell'opera di presa e del contatore è degli Enti locali che hanno affidato il S.I.I. al Gestore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa e del contatore sono a carico del Gestore del S.I.I. ed i relativi costi sono coperti dalla tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

Le competenze degli Enti locali proprietari dei beni strumentali del servizio e del Gestore incaricato del servizio terminano al limite della proprietà privata là dove generalmente è collocato il contatore dell'utenza.

Il nuovo utente ha la facoltà di richiedere la realizzazione dell'allaccio al Gestore del S.I.I. o in alternativa può realizzare in proprio il nuovo allaccio a meno dell'attacco alla conduttura di distribuzione esistente, alle manovre sulla rete idrica ed alla fornitura ed installazione del contatore che sono di esclusiva competenza del Gestore.

Nelle zone non servite da una rete di distribuzione comunale e dove non è prevista la realizzazione di una rete di distribuzione il richiedente di un nuovo allaccio dovrà sostenere la spesa per la estensione della rete.

Una volta realizzata, la proprietà di questa nuova rete è degli Enti locali che hanno affidato il S.I.I. al Gestore.

PARTE B- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 24 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

La manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova rete sono a carico del Gestore del S.I.I. ed i relativi costi sono coperti dalla tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

Il nuovo utente ha la facoltà di richiedere la realizzazione della nuova rete al Gestore del S.I.I. o in alternativa la può realizzare in proprio a meno dell'attacco alla condotta di distribuzione esistente ed alle manovre sulla rete idrica.

B2.1. Domanda di allaccio

La domanda di allaccio alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente.

La richiesta potrà essere avanzata da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, e deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile. *Se la richiesta è avanzata per conto di una persona giuridica deve essere accompagnata da una copia dell'atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente.*

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.

Nel caso in cui, per eseguire l'allaccio, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'utente dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando il Gestore da qualunque controversia che potesse insorgere.

B2.2. Diritto di rifiuto alle richieste di allaccio idrico

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto:

1. quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta;
2. in mancanza della conformità urbanistica dell'edificio da allacciare;
3. in mancanza di un allaccio ad una fognatura collegata a un depuratore regolarmente funzionante o in mancanza di un regolare impianto autonomo di smaltimento dei reflui.

PARTE B- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 25 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

B2.3. Preventivo

A seguito della richiesta di allaccio, il Gestore provvederà ad effettuare un sopralluogo ed a redigere un preventivo tecnico-economico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Spetta sempre al Gestore, in sede di redazione del preventivo, stabilire:

1. Il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dal Gestore;
2. Il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti per le diverse prestazioni, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

Al momento della presentazione del preventivo, il Gestore darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allaccio alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dal Gestore.

In particolare il preventivo indicherà:

- A. il costo per l'esecuzione dell'allaccio da parte del Gestore;
- B. la relazione tecnica indicante le specifiche per la realizzazione del singolo allaccio, e nel caso delle zone non servite da una rete di distribuzione comunale, le specifiche per la realizzazione dell'estensione di rete;
- C. il costo per l'esecuzione dell'eventuale estensione di rete da parte del Gestore;

e nel caso l'utente volesse optare per la realizzazione in proprio delle opere:

- D. il costo delle attività comunque a carico del Gestore (attacco alla condotta di distribuzione esistente, esecuzione delle manovre sulla rete idrica, fornitura ed installazione del contatore);
- E. *il costo della supervisione del Gestore sulla realizzazione dell'allaccio da parte di terzi.*

I costi di cui ai punti D ed E saranno definiti dal Gestore sulla base del prezziario riportato nella tabella XXXX allegata al presente Regolamento.

Il preventivo avrà validità 90 o 180 giorni a seconda del tipo di lavoro, così come illustrato nella Carta dei servizi, dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, su richiesta dell'utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti calcolate sulla base del prezziario allegato al regolamento.

PARTE B- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 26 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

B2.4. Accettazione preventivo

Al momento dell'accettazione del preventivo l'utente è tenuto a specificare se realizzerà l'allaccio a propria cura o se affiderà la realizzazione al Gestore.

Nel primo caso dovrà comunicare al Gestore:

- il nome della ditta che realizzerà i lavori con i riferimenti del responsabile;
- la data di inizio lavori;
- la data presunta in cui dovrà essere effettuato il collegamento tra il nuovo allaccio e la rete idrica di distribuzione;
- la data presunta di fine lavori.

In entrambi i casi il richiedente deve presentare la documentazione richiesta dal Gestore.

Il Gestore provvederà a verificare e quindi ad accettare la documentazione inviata ed a richiedere il pagamento di quanto dovuto.

I lavori dell'allaccio potranno avere inizio solo ad avvenuto pagamento di quanto dovuto dal Gestore.

B2.5. Responsabilità realizzazione allacci

Laddove il richiedente realizzi direttamente l'allaccio a sua cura è responsabile:

- del rispetto delle norme tecniche di realizzazione richieste dal Gestore nella apposita relazione in fase di preventivo;
- delle autorizzazioni necessarie per lo scavo e la posa in opera delle condutture o degli apparecchi su suolo pubblico;
- delle autorizzazioni necessarie per lo scavo e la posa in opera delle condutture o degli apparecchi su beni di proprietà privata;
- della buona esecuzione dei lavori di ripristino stradale;
- degli eventuali danni a terzi prodotti durante la realizzazione dell'opera;
- degli eventuali danni prodotti sulla rete di distribuzione imputabili alla non corretta realizzazione dell'allaccio.

B2.6. Attivazione dell'utenza

L'attivazione dell'utenza avviene con la sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio e con la contestuale prima lettura del contatore installato.

B2.7. Utenze condominiali preesistenti

Le utenze condominiali esistenti ed il Gestore non hanno l'obbligo di modifica dell'impianto da contatore condominiale a divisionale.

PARTE B- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 27 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

Il Gestore ha comunque l'obbligo di predisporre procedure facilitate per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze divisionali su richiesta del condominio.

Al fine di incentivare le richieste, le opere di adeguamento dell'allaccio di proprietà degli Enti Locali che hanno affidato il S.I.I. sono realizzati direttamente dal Gestore ed i relativi costi sono coperti dalla Tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio.

A carico del condominio richiedente sono quindi solo le opere di adeguamento dell'impianto interno.

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alle utenze domestiche singole che servono più unità immobiliari, esistenti prima dell'avvio del S.I.I. ma oggi non più ammesse.

PARTE B- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA	Pag. 28 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

PARTE C – SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

C1. CARATTERISTICHE SCARICHI

Lo scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso a meno dei casi previsti all'art. C.2.3 "Diritto di rifiuto alle richieste di allaccio fognario".

Lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura è ammesso quando le acque scaricate sono assimilabili alle acque reflue domestiche.

I valori limite dei parametri da rispettare per l'assimilazione delle acque reflue industriali sono quelli definiti nelle norme di attuazione del Piano di Tutela regionale delle acque approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 qui di seguito riportate:

ph	6.5 – 8.5
solidi sospesi	< = 100 mg/l
BOD ₅	< = 250 mg/l
COD	< = 500 mg/l
ammoniaca (NH ₄)	< = 20 mg/l
azoto totale (N)	< = 50 mg/l
tensioattivi	< = 10 mg/l
fosforo (P)	< = 15 mg/l
grassi animali e vegetali	< = 30 mg/l
BOD/COD	> 0.5

Gli altri inquinanti dovranno essere assenti, inferiori o al massimo uguali ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Detti limiti sono soggetti alle eventuali future modifiche della Legge.

C2. ALLACCI FOGNARI

La rete fognaria interna alla proprietà privata non fa parte dell'allaccio fognario ed è di proprietà dell'utente.

Di norma all'interno della proprietà privata in adiacenza della proprietà pubblica è posizionato un pozzetto di ispezione.

Il pozzetto può contenere un sifone ispezionabile ed organi di ritegno in grado di salvaguardare la rete fognaria interna dai rigurgiti della pubblica fognatura.

L'allaccio fognario è composto da:

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Pag. 29 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

- una tubazione di collegamento che parte dal pozzetto di ispezione fino al pozzetto di consegna al collettore fognario (in genere la tubazione è posta sul suolo pubblico);
- un pozzetto di consegna di norma posizionato sulla verticale del collettore fognario.

Il costo di realizzazione del nuovo allaccio fognario è interamente a carico dell'intestatario dell'allaccio sia per la parte realizzata su proprietà privata che per le parti realizzate su suolo pubblico.

Le opere dell'allaccio fognario sia su suolo pubblico che in proprietà privata sono realizzate a cura del richiedente sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Gestore.

Le opere dell'allaccio fognario realizzate su suolo pubblico sono di proprietà degli Enti locali che hanno affidato il S.I.I. al Gestore.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dell'allaccio fognario di proprietà pubblica sono a carico del Gestore del S.I.I. ed i relativi costi sono coperti dalla tariffa del S.I.I. analogamente alle altre attività del servizio, a meno che non si constatano rotture o danni cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti.

Le competenze degli Enti locali proprietari dei beni strumentali del servizio e del Gestore incaricato terminano al limite di proprietà privata.

Il costo di realizzazione e di gestione dell'impianto di sollevamento eventualmente necessario per consentire lo scarico nel collettore di un allaccio fognario è a carico dell'utente interessato.

C2.1. Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ai fini del comma precedente per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo.

Quanto sopra fatte salve diverse disposizioni ad opera dei competenti organi comunali, volte ad aumentare la distanza precedentemente definita.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento.

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Pag. 30 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

Nei casi suddetti di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti.

C2.2. Domanda di allaccio

La domanda di allaccio alla rete fognaria deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente.

La richiesta potrà essere avanzata da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, e deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile. *Se la richiesta è avanzata per conto di una persona giuridica deve essere accompagnata da una copia dell'atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente.*

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

C2.3. Diritto di rifiuto alle richieste di allaccio fognario

Il rifiuto di allaccio alla pubblica fognatura per scarichi di acque reflue domestiche può essere opposto dal Gestore nei seguenti casi:

1. quando la pubblica fognatura e/o il depuratore ad essa collegato non abbiano più capacità disponibile per accettare il nuovo allaccio;
2. in mancanza della conformità urbanistica dell'edificio da allacciare;
3. quando sia riscontrato l'utilizzo di tritarifiuti per lo smaltimento dei rifiuti attraverso le acque reflue.

Il rifiuto di allaccio alla pubblica fognatura per scarichi di acque reflue industriali può essere opposto dal Gestore, oltre che nei suddetti casi, quando le acque reflue non rispettino i valori limite allo scarico in pubblica fognatura.

C2.4. Specifiche tecniche dell'allaccio

A seguito della richiesta di allaccio, il Gestore provvederà a fornire le specifiche tecniche dei lavori necessari all'allaccio o in alternativa il diniego all'allaccio indicando le ragioni di tale rifiuto.

C2.5. Allaccio fognario per utenza domestica ad una rete in corso di realizzazione

Nel caso di realizzazione di una rete fognaria a cura del Gestore:

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Pag. 31 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

- Il Comune, su richiesta del Gestore, avviserà dalla realizzazione della nuova rete fognaria i possibili utenti allacciabili alla nuova rete.
- Gli interessati potranno richiedere la realizzazione dell'allaccio in fogna a cura del Gestore.
- Il Gestore inviterà l'utente a sottoscrivere per accettazione un preventivo di spesa per la realizzazione della parte di allacciamento esterna alla proprietà privata.

Quindi il Gestore realizzerà gli allacci contestualmente alla costruzione della rete fognaria.

In alternativa gli utenti, fermo restando l'obbligo di allaccio alla nuova rete fognaria così come previsto all'articolo C2.1, potranno realizzare l'allaccio con le procedure previste dal presente Regolamento una volta ultimati i lavori della rete fognaria.

C2.6. Allaccio fognario per utenza industriale alla rete esistente

Il titolare dell'attività o il proprietario dell'insediamento abitativo, presenta la domanda di autorizzazione allo scarico al Comune di appartenenza ai sensi della L.R. 14/99 art. 107 comma 1 lett. a, secondo la procedura predisposta dal Gestore.

C2.7. Responsabilità realizzazione allacci

Laddove il richiedente realizzi direttamente l'allaccio a sua cura è responsabile:

- del rispetto delle norme tecniche di realizzazione richieste dal Gestore;
- delle autorizzazioni necessarie per lo scavo e la posa in opera delle condutture o degli apparecchi su suolo pubblico;
- delle autorizzazioni necessarie per lo scavo e la posa in opera delle condutture o degli apparecchi su beni di proprietà privata;
- della buona esecuzione dei lavori di ripristino stradale;
- degli eventuali danni a terzi prodotti durante la realizzazione dell'opera;
- degli eventuali danni prodotti sulla rete fognaria imputabili alla non corretta realizzazione dell'allaccio.

C2.8. Attivazione dell'utenza

L'attivazione dell'utenza avviene con la sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio.

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Pag. 32 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

C2.9. Richiesta di attestato di allaccio in fogna

Nel caso di preesistente imbocco in pubblica fognatura, l'utente può richiedere l'attestato di imbocco in fogna mediante la compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito del Gestore dichiarando che la propria utenza è allacciata alla pubblica fognatura.

Il Gestore verifica, anche con eventuali sopralluoghi, l'esistenza dell'allaccio e che la fognatura recepente è collegata ad un depuratore.

In caso affermativo il Gestore rilascia un attestato di esistenza imbocco in fogna, altrimenti comunicherà le ragioni del mancato rilascio.

C2.10. Obbligo di installazione del contatore al prelievo

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate.

C2.11. Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche).

Tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

PARTE C - SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	Pag. 33 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI

D.1. CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO

La somministrazione di uno o più dei servizi di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

È fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

D.2. CONTRATTI PREESISTENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti nel presente Regolamento.

I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante l'adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa a loro carico.

Affinché l'adesione sia consapevole il Gestore invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, saranno indicati i recapiti ove ottenere il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi di quanto disposto nella parte E del presente Regolamento il Gestore si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

In attesa della regolarizzazione da parte del Gestore dei contratti provenienti da precedenti gestioni comunali e di fornitura solo parziale dei servizi, gli utenti possono richiedere l'esonero dal pagamento dei servizi a loro non forniti.

In particolare gli utenti non collegati ai servizi di fognatura e depurazione perché dotati di un impianto autonomo regolarmente autorizzato devono accompagnare la richiesta con la documentazione attestante la regolarità di detto impianto.

D.3. TITOLARITÀ DEI CONTRATTI

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	Pag. 34 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

a) per la fornitura dei servizi ad una singola unità immobiliare al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;

b) per la fornitura dei servizi ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:

- nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
- in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della costruzione.

D.4. DURATA E SCADENZA DEI CONTRATTI

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s'intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate nel contratto stesso in deroga alle norme generali.

In caso di cessazione dell'utenza il Gestore si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa, addebitando all'utente la relativa spesa per la quota afferente la parte dell'impianto di sua proprietà.

D.5. EVOLUZIONE DELL'UTENZA

D5.1. Voltura dell'utenza

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, avente titolo, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento *dell'imposta di bollo*, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura (vedi art. E1.9. "Addebiti vari").

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	Pag. 35 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il deposito cauzionale versato.

D5.2. Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale.

Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa *imposta di bollo* e del deposito cauzionale, al tempo in vigore.

D5.3. Modalità di disdetta dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono disdire il contratto di fornitura del servizio devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il numero d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale versato.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	Pag. 36 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

D5.4. Morte dell'utente

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Gestore di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Gestore dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora, invece il Gestore venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni al cui terzo comma dell'art. D5.2. "Subentro nel contratto di fornitura".

D5.5. Fallimento dell'utente

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente al Gestore quanto dovuto dal fallito.

D5.6. Divisione dell'immobile

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile, già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile *dove è posizionato l'apparecchio di misura o più prossimo all'apparecchio di misura*.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile, che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda al Gestore e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione, quali nuovi utenti.

D5.7. Riattivazione dell'utenza

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli e del deposito cauzionale.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	Pag. 37 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

D.6. CONCESSIONI PROVVISORIE

A richiesta, il Gestore può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per la quantità non inferiore a 1 mc. al giorno.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelevamenti occasionali.

Il pagamento delle erogazioni, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta.

L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato a trimestre posticipato.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente.

L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che, peraltro, non potrà superare la durata di un anno.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

D.7. SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita licenza di costruzione.

L'apparecchio di misura, la presa e la conduttura di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto di somministrazione s'intenderà risolto di diritto dal Gestore alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari di esso dovranno richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

D.8. PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	Pag. 38 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dal Gestore se non espressamente autorizzati dallo stesso Gestore.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. E1.9.1 "Addebiti vari" del presente Regolamento.

L'utente che ha prelevato abusivamente l'acqua sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata ed a rimborsare al Gestore tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La determinazione dei consumi presunti varrà effettuata sulla base della portata massima erogabile e seguito della irregolarità per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di erogazione diversa.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente, verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di mesi sei, salvo dimostrazione di erogazione diversa.

Nei casi in cui recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi sono inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

Il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua anche quando l'utente la utilizzi per fornire acqua a terzi o per immobili o scopi diversi da quelli specificati nel contratto (vedi anche art.B1.2. "Uso e misurazione dell'acqua").

La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso. In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua sarà subordinato al pagamento delle somme dovute.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

PARTE D – NORME CONTRATTUALI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI	Pag. 39 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

PARTE E - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

E1. PROCEDURE

E1.1. Lettura contatori

Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno, e di norma almeno una volta ogni semestre.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "auto lettura".

L'utente può ricorrere alla "Auto lettura" seguendo la procedura descritta nel Documento "A- le procedure in attuazione del Regolamento del S.I.I."

Il Gestore qualora non possa accedere al contatore può invitare, mediante raccomandata A.R., a consentire l'accesso del contatore e, perdurando l'inadempienza, applicare l'addebito previsto all'art. E9.1. "Addebiti vari" nella prima fattura utile.

Nel caso la indisponibilità dell'utente persista il Gestore può applicare l'interruzione del servizio come previsto all'art. B.1.8.7 "Vigilanza impianti ed apparecchi".

E1.2. Consumo e pagamento

I costi fissi, gli scaglioni tariffari e i minimi contrattuali impegnati annui per fatture di consumi relativi ad un periodo diverso dall'anno sono calcolati con il criterio del pro-die.

Il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l'utente della corretta applicazione degli scaglioni di consumo annuo o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, il Gestore effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.

PARTE E – FATTURAZIONE DEI CONSUMI	Pag. 40 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza riportata in bolletta si applicheranno le indennità di mora in misura fissa e gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo.

E1.3. Periodicità fatturazione

Di norma il Gestore fattura i consumi trimestralmente.

In casi eccezionali e per particolari tipologie di utenza, su richiesta degli utenti la fatturazione può essere eseguita mensilmente.

La fatturazione è eseguita sulla base dei consumi effettivi o presunti antecedenti la data di fatturazione.

E1.4. Rateizzazione bollette

L'utente secondo le procedure descritte nel documento "A- le procedure in attuazione del Regolamento del S.I.I." può chiedere la rateizzazione di bollette non scadute relative a consumi superiori al consumo medio dell'utente, aventi per oggetto congruagli.

Tale facoltà prevede il pagamento della fattura suddiviso in minimo 3 rate mensili e in considerazione dell'onerosità degli importi in massimo 12 rate mensili alle quali viene applicata una maggiorazione per interessi pari al Tasso di Riferimento incrementato di due punti.

L'utente, comunque, in entrambi i casi, nel sottoscrivere il piano di rateizzazione, si impegnerà a pagare alla scadenza stabilita le rate.

Nel caso di forti ritardi nell'emissione delle fatture dovuti a responsabilità attribuibili al Gestore, quest'ultimo d'ufficio invierà la bolletta pagabile, a scelta dell'utente, secondo una delle due seguenti modalità

1. un bollettino in unica soluzione;
2. tre bollettini con scadenza a 30, 60 e 90 giorni.

In questo caso all'importo della fattura non sarà applicato alcun tasso di interesse.

E1.5. Depenalizzazione tariffaria delle perdite occulte

In presenza di elevati consumi dovuti a rotture dell'impianto a valle del contatore senza evidenza di perdite di acqua (ovvero consumi idrici per perdite occulte), l'intestatario del contratto di fornitura, potrà richiedere al Gestore la depenalizzazione tariffaria secondo la procedura descritta nel documento "A- le procedure in attuazione del Regolamento del S.I.I."

PARTE E – FATTURAZIONE DEI CONSUMI	Pag. 41 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

La depenalizzazione tariffaria può essere applicata una sola volta nella storia di una utenza.

Le riduzioni ammesse sono:

CONSUMI IDRICI: alla parte dei consumi eccedenti 4 volte le medie consuete, sarà applicata la tariffa base vigente anziché quella prevista per consumi superiori agli impegni contrattuali.

TARIFFE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE: la tariffa applicata farà riferimento alla media dei consumi fatturati nel semestre antecedente al periodo della perdite occulta, anziché a quella che si sarebbe applicata all'intero volume di acqua fornita.

E1.6. Distacco per morosità

Le procedure per il distacco per morosità, per impedire il distacco o consentirne il tempestivo riallaccio sono descritte nel documento “A- le procedure in attuazione del Regolamento del S.I.I.”.

Il distacco per morosità non avrà mai luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di fornitura già sospesa deve essere pagato sia per il distacco che per il riallaccio l'importo riportato nell'art. E1.9. “Addebiti vari”. L'importo viene addebitato sulla prima fattura di consumo emessa dopo il riallaccio.

La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, quindi entro il giorno lavorativo seguente del dimostrato pagamento. L'Utente all'atto del pagamento deve comunicare che la sua fornitura è sospesa al fine di consentirne il ripristino.

Il Gestore ha facoltà di risolvere d'ufficio il contratto e piombare o rimuovere il contatore nel caso di persistente insolvenza dell'Utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente, salva ogni azione legale al riguardo.

E1.7. Deposito cauzionale e suo aggiornamento

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un deposito cauzionale, fruttifero d'interessi al tasso legale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso.

Tale deposito sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.

PARTE E – FATTURAZIONE DEI CONSUMI	Pag. 42 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi eventualmente maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Il valore del deposito è determinato in base ai criteri sotto indicati e, comunque, nel rispetto delle diverse tipologie d'uso e tariffe vigenti tempo per tempo:

- 1.uso domestico: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo di 200 mc. ad unità immobiliare calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di due mesi;*
- 2.piccolo uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base alla quantità massima di mc. annui ad unità immobiliare previsti per la tariffa base rapportati ad un periodo di due mesi;*
- 3.uso promiscuo: il deposito cauzionale è determinato dalla somma dei due metodi precedenti;*
- 4.grande uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base alla quantità annua di mc. impegnati dall'utente rapportato ad un periodo di due mesi.*
- 5.uso irriguo, allevamento animali e antincendio: il deposito cauzionale è determinato*

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il deposito cauzionale sarà adeguato dal Gestore tenuto conto dei consumi storici dell'utente. Successivamente, in sede di conguaglio annuo, il deposito cauzionale potrà essere adeguato sulla base dei consumi dell'anno precedente o minor periodo fatturato.

In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi maturati.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

inserire norma transitoria per le utenze preesistenti

PARTE E – FATTURAZIONE DEI CONSUMI	Pag. 43 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

<i>A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma</i>	<i>REGOLAMENTO DEL S.I.I.</i>	<i>ACEA ATO 2</i>
---	-------------------------------	-------------------

E1.8. Auto denuncia annuale per addebito della tariffa di fognatura e depurazione per utenze domestiche ed industriali

I soggetti sotto elencati sono tenuti, con le modalità di seguito specificate, all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione:

- a) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli forniti dal Gestore, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.
- b) I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dal Gestore, gli elementi necessari per la determinazione del canone nei seguenti termini;
 - b.1) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi contatori allo scarico, ove presenti, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati. Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di auto approvvigionamento idrico in dotazione allo stabilimento, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento desunti dalla lettura dei contatori, nonché i prelievi idrici complessivi.
 - b.2) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7, nonché gli altri parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

L'omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto all'art. E1.9. "Addebiti vari".

Il Gestore predispone controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni di legge.

PARTE E – FATTURAZIONE DEI CONSUMI	Pag. 44 di 45
File: Regolamento del S.I.I. bozza 31 gennaio 2012	

A. ATO 2 Lazio Centrale - Roma	REGOLAMENTO DEL S.I.I.	ACEA ATO 2
---	-------------------------------	-------------------

E1.9. Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento degli addebiti elencati nella tabella seguente.

Gli importi degli addebiti sono calcolati come volume d'acqua a cui è applicata la tariffa base vigente alla data del fatto connesso all'addebito. All'importo così determinato sarà aggiunta l'IVA se dovuta.

motivazione dell'addebito	art. del presente Regolamento dove l'addebito è normato	volume di acqua (m³) da considerare per il calcolo dell'addebito
utilizzo improprio dell'acqua erogata	B1.2.	
interventi sulle reti o sugli impianti di soggetti non autorizzati	B1.3.	
manomissione dei sigilli del contatore, del limitatore di portata, di una utenza a bocca tarata, o di una utenza antincendio	B1.4.2./B1.5. B1.9.2/B1.10	
verifica contatore	B1.4.4.	
corrispettivo per la verifica del livello di pressione	B1.6.	
sistema di chiusura automatico a galleggiante mancante o mal funzionante di serbatoio privato	B1.8.4.	
verifica utenza a bocca tarata	B1.9.3.	
verifica impianto antincendio	B1.10.1.	
diritti di voltura	D.5.	
prelievo abusivo	D.8.	
mancata lettura del contatore per indisponibilità dell'utente	E1.1.	
spese per distacco per morosità	E1.6.	200
spese per riallaccio dopo distacco per morosità	E1.6.	200
omissione o ritardata auto denuncia annuale	E1.8.	